



2023/2346

26.10.2023

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 30/2023

del 17 marzo 2023

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/2346]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/925 della Commissione, del 14 giugno 2022, che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per quanto riguarda le malattie elencate degli animali acquatici e l'elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1183 della Commissione, dell'8 luglio 2022, che modifica gli allegati II e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione in merito all'individuazione di determinate malattie elencate ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1218 della Commissione, del 14 luglio 2022, recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per determinate malattie elencate ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/1188 della Commissione, dell'8 luglio 2022, che modifica gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 per quanto riguarda gli Stati membri, o zone di essi, per i quali sono approvate misure nazionali per alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo I, la parte 1.1 è così modificata:

1. al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

”, modificato da:

— **32022 R 0925**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/925 della Commissione, del 14 giugno 2022 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 30)”;

⁽¹⁾ GU L 160 del 15.6.2022, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 184 dell'11.7.2022, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 188 del 15.7.2022, pag. 65.

⁽⁴⁾ GU L 184 dell'11.7.2022, pag. 59.

2. al punto 13k (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:
", modificato da:
— **32022 R 1183**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1183 della Commissione, dell'8 luglio 2022 (GU L 184 dell'11.7.2022, pag. 6)";
3. al punto 13o (Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
"- **32022 D 1188**: Decisione di esecuzione (UE) 2022/1188 della Commissione, dell'8 luglio 2022 (GU L 184 dell'11.7.2022, pag. 59)";
4. al punto 13r (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
"- **32022 R 1218**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1218 della Commissione, del 14 luglio 2022 (GU L 188 del 15.7.2022, pag. 65)".

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2022/925, (UE) 2022/1183 e (UE) 2022/1218 e della decisione di esecuzione (UE) 2022/1188 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.